

copia informatica per consultazione 27/06/2022 07:44:12 27/06/2022 2022 217859

In allegato si trasmette contratto sottoscritto digitalmente.

Cordiali saluti

Ing. Agostino Castagnozzi

27/06/2022 07:44:12 27/06/2022 2022 217859

27/06/2022 07:44:12

27/06/2022 07:44:12 27/06/2022 2022 217859

Firmato digitalmente da
copia in
Agostino Castagnozzi

atica per consultazione 27/06/2022 07:44:12 27/06/2022 2022 217859

CN = Castagnozzi Agostino

T = Ingegnere

SerialNumber =

TINIT

e-mail =

ago.castagnozzi@gmail.com

C = IT

Data e ora della firma: 23/06/2022

17:50:40

COMUNE DI FIRENZE

Città Metropolitana di Firenze



GIORGIO FILIPPO
Comune di
Firenze/01307110484
21.06.2022 12:09:22
GMT+00:00

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Servizi di architettura e ingegneria – Accordo Quadro CIG: 8989191315

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/ come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

TRA:

- l'Ing. Filippo Cioni, nato [redacted], domiciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune nonché ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "Committenza", "Stazione Appaltante"

E

- l'Ing. Agostino Castagnozzi, nato a [redacted], il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società dell'operatore economico C-ENGINEERING SRL, con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Contrada Accoli n.13/C, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino – REA 174990, con codice fiscale e partita IVA 02672340649, con capitale sociale Euro 30.000,00 interamente versato, conforme risulta da visura camerale del 15/06/2022, che a sua volta interviene al presente atto in qualità di Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo, domicilio pec: cengineering srl@legalmail.it, con:

- dott. Nicola Carchia, nato [REDACTED] alla

contratto [REDACTED] iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione

Campania al numero 2459, con studio professionale in Ariano Irpino (AV) all'indirizzo di residenza

innanzi indicato, titolare di Partita IVA 02582630642; qualificato Mandante, in forza di mandato

collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferito con atto ai rogiti della Dott.ssa

Noemi Martini, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino,

Repertorio n. 340 Raccolta n. 235, registrato in Ariano Irpino, al numero 1757 serie 1T, in data

17/05/2022, e che in copia conforme informatica a originale cartaceo si allega al presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come

"Raggruppamento", "Affidataria" o "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 02017/2022, è stato approvato lo

schema del presente Accordo Quadro in oggetto, ed è stata disposta la determinazione a contrarre con

ricorso all'affidamento diretto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, come di seguito

descritti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;

- con la stessa determinazione dirigenziale, l'Accordo Quadro in questione è stato affidato al

Raggruppamento Temporaneo tra C-ENGINEERING SRL e il Dott. NICOLA CARCHIA, sulla base di

una offerta di ribasso del 45,50001% sull'importo determinato per l'affidamento;

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso in capo all'aggiudicataria, dei requisiti

di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune, da un lato, e l'affidataria, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Servizio

Gestione e Manutenzione, nella persona dell'Ing. Filippo Cioni, ed in esecuzione degli atti in premessa

citati, conclude con il RTI tra "C-ENGINEERING SRL" e "dott. NICOLA CARCHIA", in persona dell'Ing. Agostino Castagnozzi, che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 avente ad oggetto "Servizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, relazione paesaggistica, progettazione antincendio", alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all'offerta che l'affidataria ha presentato sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura n. 021613/2021) ed ivi conservata, alla lettera ivi pubblicata con i suoi allegati, di cui in specie la "Tabella calcolo compenso", e alla normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore, nonché alle condizioni dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati in esecuzione durante la vigenza del presente contratto.

Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3 e il calcolo dei costi relativi, trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'Ing. Agostino Castagnozzi, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore. L'appaltatore dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Con il presente Accordo Quadro, l'affidatario si obbliga a dare esecuzione a quanto richiestogli con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, i quali stabiliranno specificatamente i servizi da effettuare, i luoghi interessati, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri elementi utili per l'esecuzione dei servizi. L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico

operatore economico di cui all'art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti applicativi in forma di moduli d'ordine il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Con ciascun modulo d'ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento. I contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Il ricevimento del modulo d'ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi richiesti, la cui conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con l'accettazione e la successiva liquidazione della fattura il cui importo sarà preventivamente concordato con il RUP, sulla base delle effettive prestazioni svolte. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel successivo art. 3. L'inadempienza dell'Impresa appaltatrice a seguito del ricevimento a mezzo dei singoli moduli d'ordine, nonché alla presa in consegna dei servizi relativi ai singoli moduli d'ordine emessi in dipendenza del presente Accordo, darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta ad Euro 48.264,99 oltre contributo previdenziale e IVA.

Detto importo massimo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti ed è da intendersi fisso e invariabile. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun modulo d'ordine (contratto attuativo).

Il ribasso offerto pari al 45,50001% viene applicato nell'ambito dei singoli contratti attuativi.

Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo stimato, che

resta pertanto meramente presuntivo. I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti: - all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione comunale; - all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dal momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo che l'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con moduli d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d'ordine per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. Non potranno essere emessi moduli d'ordine dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. Le prestazioni professionali, relativamente a ciascun intervento, definite nei singoli contratti attuativi, dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi: - progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva alla firma del contratto attuativo; - progetto esecutivo cantierabile: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP successiva all'approvazione del progetto definitivo.

Detta tempistica, in caso di necessità, è suscettibile di variazioni nei successivi contratti attuativi.

ART. 4 – PENALI

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo, salvo sospensioni autorizzate dal RUP. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione

del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste

dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento

del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista/i. L'Appaltatore è

tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e

dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in

suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario

nell'ambito dell'incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 8 – RAPPORTI

Resta inteso che:

a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione

gerarchica e/o disciplinare con l'Ente appaltante;

b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella

struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di

discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri

collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa

derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 9 - ASSENZA INCOMPATIBILITA'

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla sua tipologia di appartenenza.

Art. 10 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto e i relativi contratti applicativi l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di € 34.268,15, a mezzo di Polizza fideiussoria n. [REDACTED] emessa in data [REDACTED] da Groupama Assicurazioni.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa. Si dà atto,

inoltre, che l'Appaltatore ha trasmesso in copia la Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, numero polizza [REDACTED] emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni a favore di C-

ENGINEERING SRL, e numero polizza [REDACTED], emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA a favore di Carchia Nicola, depositate in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace fino alla data del certificato di collaudo provvisorio delle opere oggetto dei contratti attuativi.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, salvo per quanto consentito ai sensi dell'art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 12 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il contraente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. I componenti del raggruppamento hanno provveduto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata,

acquisita al protocollo del 18/05/2022 n. 171132, che si conserva agli atti, a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010, al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi si obbligano, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa ai conti indicati. Il Codice CIG riferito all'intervento è: 8989191315, per ogni singolo contratto attuativo sarà richiesto un CIG derivato. I componenti del raggruppamento aggiudicatario dovranno emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4.

L'affidatario assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'affidatario si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti

sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 14 OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 15 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 16 RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore, come sopra costituito, si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 17 ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante. Le Parti concordano che le comunicazioni nei

confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura

S.T.A.R.T. (sede legale e relativo indirizzo PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica

certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere

tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente

l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 18 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di

Firenze.

ART. 19 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore

che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo

complessivo di Euro 80,00 (ottanta/00) che riportano i seguenti numeri identificativi: 01200219816906

- 01200219816894 - 01200219816883 - 01200219816872 - 01200219816861 del 18/05/2022 e con la

successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio. Il

presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al

medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art.

32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 12 (dodici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti

approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi

dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo

accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e in conformità al disposto

dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite

PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del

medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 2;

Repertorio N. 340

Raccolta N. 235

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

E MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **diciassette maggio duemilaventidue**

(17 maggio 2022)

In Ariano Irpino alla Via Nazionale snc, nel mio studio

Innanzi a me dr.ssa **Noemi Martini** Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, residente in Ariano Irpino con studio alla via Nazionale snc,

Registrato a:
ARIANO IRPINO
il 17/05/2022
n. 1757 Serie 1T

SI SONO COSTITUITI:

- **CASTAGNOZZI Agostino**, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** 1991, residente in Ariano Irpino **[REDACTED]** n. 62/**[REDACTED]** codice fiscale **[REDACTED]**, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**C-ENGINEERING S.R.L.**", con sede legale in Ariano Irpino (AV) alla Contrada Accoli n.13/C, capitale sociale Euro 30.000 (trentamila) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino con codice fiscale e partita IVA 02672340649, REA n.: AV-174990, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri a lui derivanti dal vigente statuto sociale;
- **CARCHIA Nicola**, nato **[REDACTED]** e residente **[REDACTED]**

codice fiscale ~~02582630642~~ iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al numero 2459, con studio professionale in Ariano Irpino (AV) all'indirizzo di residenza innanzi indicato, titolare di Partita IVA 02582630642;

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono:

- che la società "C-ENGINEERING S.R.L." e CARCHIA Nicola hanno partecipato alla procedura telematica semplificata concorrenziale per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di progettazione definitiva ed esecutiva di opere comprese nella programmazione dei lavori pubblici triennio 2021-2023, mediante Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 - Servizio Gestione e manutenzione - "CIG: 8989191315", procedura indetta dal Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/03077 del 20 maggio 2021 (pubblicata su START in data 20 maggio 2021 con numero di procedura telematica 010091/2021);
- che al fine dell'aggiudicazione del servizio il Comune di Firenze ha richiesto la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo fra operatori ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 50/2016;
- che ciascun componente del costituendo Raggruppamento Tempo-

raneo ha i requisiti di cui all'articolo 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016, come i costituiti dichiarano, ciascuno per quanto di propria spettanza.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale al presente atto, i comparenti convengono quanto segue:

Articolo 1

Tra la società "C-ENGINEERING S.R.L." e il dottor geologo **CARCHIA Nicola**, come presenti e rappresentati, è costituito un Raggruppamento Temporaneo di operatori ai sensi dell'art.46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2

Il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (R.T.P.) ha lo scopo esclusivo di svolgere le prestazioni professionali relative all'affidamento dei servizi di cui in premessa.

Articolo 3

Il Raggruppamento ha sede in Ariano Irpino (AV) alla Contrada Accoli n. 13/C presso la sede legale della società capogruppo mandataria "C-ENGINEERING S.R.L."

Ai fini delle comunicazioni, si indica quale indirizzo di posta elettronica ordinaria info@c-engineering.it e quale indirizzo di posta elettronica certificata cengineeringringsrl@legalmail.it

Articolo 4

Con riferimento alle finalità innanzi indicate, il dottor geologo **CARCHIA Nicola** conferisce mandato speciale, irrevocabile

e con rappresentanza alla società "C-ENGINEERING S.R.L." (capogruppo mandataria) che, come rappresentata, accetta, affinché possa compiere, a mezzo del proprio rappresentante legale, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti connessi all'incarico innanzi indicato. Alla mandataria spetta altresì la rappresentanza, anche in sede processuale, del Raggruppamento nei confronti dell'Amministrazione che ha affidato l'incarico, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi all'incarico di cui in narrativa, ivi compreso il potere di comunicare alla stazione appaltante gli importi da corrispondere ai componenti del raggruppamento a seconda delle prestazioni effettivamente svolte da ciascuno, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'eventuale revoca del mandato per giusta causa, non avrà effetto nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 5

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra la società e il progettista riuniti, ognuno dei quali eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento nei confronti della stazione appaltante.

Le operazioni di fatturazione nei confronti della stazione appaltante dovranno essere compiute autonomamente da ogni componente del Raggruppamento per la propria quota parte (in coerenza con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate).

Articolo 6

La società mandataria si impegna a svolgere, a mezzo del suo legale rappresentante, in favore del Raggruppamento, qualsiasi attività occorrente in relazione all'incarico di cui in narrativa, a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti, a sottoscrivere gli atti necessari, a coordinare la progettazione, a coordinare e gestire i rapporti con la stazione appaltante e con i soggetti, a qualsiasi titolo, interessati ai servizi in questione (Enti preposti e/o deputati a svolgere funzioni di controllo ed alta sorveglianza).

Articolo 7

I costituiti dichiarano che verranno così suddivise le mansioni in relazione all'incarico di cui in narrativa:

- alla società capogruppo mandataria "C-ENGINEERING S.R.L." compete la progettazione architettonica e strutturale al 100% (cento per cento);
- al dott. geologo CARCHIA Nicola compete la geologia al 100% (cento per cento).

La suddivisione del compenso per le prestazioni relative all'incarico di cui in narrativa sarà definita sulla base del-

le attività svolte per ogni singolo incarico conferito nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Articolo 8

Tutte le spese di interesse comune, ed ogni eventuale spesa connessa con le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico di cui in narrativa, per concorde volontà delle parti, sono poste a carico della capogruppo mandataria "C-ENGINEERING S.R.L."

Articolo 9

Il Raggruppamento si intenderà automaticamente sciolto al momento di cessazione di ogni rapporto con la stazione appaltante, nonché nel caso in cui non si addivenga all'appalto, senza bisogno di formalità.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documen-

tazioni ottenute.

Articolo 11

Le spese del presente atto cedono a carico della società "C-ENGINEERING S.R.L."

Di quest'atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me su sette facciate di due fogli, io notaio ho dato lettura ai comparenti, che l'approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e quarantacinque minuti.

F.TO: AGOSTINO CASTAGNOZZI - NICOLA CARCHIA - NOEMI MARTINI

(impronta del sigillo).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO

DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 * art. 68 ter legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta Dottoressa MARTINI Noemi, Notaio in Ariano Irpino, con studio alla Via NAzionale snc, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formato su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

In Ariano Irpino nel mio studio il 17 maggio 2022

(File firmato digitalmente dal Notaio Noemi Martini)

